

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 179/CGF – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2012

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL G.S. PRO FORMIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO FORMIA/REAL SPIGNO DEL 18.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 138/LND del 2.2.2012)

Il ricorso ha per oggetto una pronuncia con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale, nell'esercizio della sua competenza prevista dall'art. 29.1, terza parte, C.G.S. "*per i campionati e le competizioni di livello territoriale*", ha accolto un reclamo proposto dalla società Real Spigno, contro la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0-3 a favore della compagine avversaria e la condanna della reclamante al pagamento di una ammenda di €150,00, oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica. All'annullamento della decisione impugnata conseguiva, pertanto, la necessità della ripetizione dell'incontro.

Senonchè è da tener presente che la Corte di giustizia federale, a norma del successivo art. 31.1, è giudice di secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali, ma solo su ricorso del Presidente Federale. Alla luce delle predette disposizioni pare, pertanto, evidente ed indubbia la inammissibilità del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal G.S. Pro Formia di Formia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S. MEZZOCORONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CLEMENTI JONAS SEGUITO GARA MEZZOCORONA S.R.L./SPORT CLUB ST GEORGEN DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Mezzocorona/Club St Georgen disputato in data 12.2.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Clementi Jonas la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere colpito, a gioco fermo, con un calcio alle gambe un calciatore avversario.

Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione la A.S. Mezzocorona la quale chiede a questa Corte la riforma della decisione del Giudice Sportivo o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata sostenendo che la condotta ascritta al proprio tesserato non integri un comportamento violento, semmai antiregolamentare, come è desumibile anche dalla visione di un video televisivo di 22 secondi relativo alla gara di che trattasi, prodotto dalla società reclamante unitamente agli scritti difensivi.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che le doglianze avanzate dalla A.S. Mezzocorona non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, il reclamo va rigettato.

Dall'esame del referto arbitrale emerge, infatti, in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento tenuto dal calciatore Clementi integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., di talché risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo la corrispondente sanzione.

A nulla rilevano quindi, con riferimento all'inquadramento della natura dei fatti, le allegazioni difensive tendenti a fornirne esclusivamente una diversa interpretazione, né può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte del Direttore di gara, estremamente chiara, preclude, ai sensi dell'art. 35 1.2. C.G.S., il ricorso alla prova televisiva il cui presupposto risiede, tra l'altro, nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE RUSSO MASSIMO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA FLEGREA/ANZIO LAVINIO DEL 12.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

Con atto, spedito in data 15.2.2012, la società Bacoli Sibilla Flegrea S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012 del) con la quale, a seguito della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Anzio Lavinio disputatasi in data 12.2.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni:

- ammenda di €2.000,00 e squalifica del campo di giuoco per 2 gare, da disputarsi in campo neutro a porte chiuse;
- squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore, Russo Massimo.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 16.2.2012, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Bacoli Sibilla Flegrea S.r.l. faceva pervenire, in data 21.2.2012, atto di reclamo.

La Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Anzio Lavino disputatasi in data 12.2.2012.

In ordine, poi, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della società ricorrente.

Quanto, invece, alla sanzione disciplinare, inflitta al calciatore, Russo Massimo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal predetto tesserato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Bacoli (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete